

Gomma e plastica - industria

DISCLAIMER:

ll presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

125 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA GOMMA, CAVI ELETTRICI ED AFFINI E DELLE MATERIE PLASTICHE in forma abbreviata FONDO GOMMA PLASTICA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
16/01/2002 ¹	31/12/2006	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2007	31/03/2011	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%;50%;75% 100% ^{2,3}	TFR
01/04/2011	31/05/2018	1,26%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,26%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%;50%;75% 100% ^{2,3}	TFR
01/06/2018	ad oggi	1,56%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,56%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%;50%;75% 100% ^{2,3}	TFR

Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%²	TFR
01/01/2007	31/03/2011	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%;50%;75 %100% ^{2,3}	TFR
01/04/2011	31/05/2018	1,26%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,26%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%;50%;75 %100% ^{2,3}	TFR
01/06/2018	ad oggi	1,56%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,56%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%;50%;75 %100% ^{2,3}	TFR

Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%²	TFR
01/01/2007	31/03/2011i	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%;50%;75 %100% ^{2,3}	TFR
01/04/2011	31/05/2018	1,26%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,26%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%;50%;75 %100% ^{2,3}	TFR
01/06/2018	ad oggi	1,56%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,56%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%;50%;75 %100% ^{2,3}	TFR

Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/1999 ¹	31/12/2006	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%²	TFR
01/01/2007	31/03/2011	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%;50%;75 %100% ^{2,3}	TFR
01/04/2011	31/05/2018	1,26%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,26%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%;50%;75 %100% ^{2,3}	TFR
01/06/2018	ad oggi	1,56%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,56%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%;50%;75 %100% ^{2,3}	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

Opzioni quota lavoratore

FONDO GOMMA PLASTICA

I CINDO GOIN	IIVIA I LAGII	IUA					
dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte			
Lavoratori di prima occupazione precedente al 28/04/1993							
01/11/2006	ad oggi	2,06%; 3,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	GOMMAPLASTICA			
	Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993						
01/11/2006	ad oggi	2,06%; 3,06%; 4,06%; 5,06%; 6,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	GOMMAPLASTICA			

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000²) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte			
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS			
		Lavoratori di prima occupazion	ne antecedente al 28/04/1993				
01/11/2006	31/12/2006	2,06%; 3,06% retribuzione utile al calcolo del TFR		GOMMAPLASTICA			
	Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993						
01/11/2006 31/12/2006 2,06%; 3,06%; 4,06%; 5,06%; 6,06% retribuzione util		retribuzione utile al calcolo del TFR	GOMMAPLASTICA				
01/01/2007	01/01/2007 ad oggi *		base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252			

^{*} Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione secondo i limiti e le regole stabilite dal Fondo.

SOLIDARIETÀ VENETO

Il contributo a carico del lavoratore è elevabile fino al doppio del TFR destinato al Fondo per gli iscritti dal 28/04/1993 al netto del contributo a carico dell'azienda.

Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dal 19/04/2000 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori (operai, intermedi, impiegati e quadri) dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche, con contratto a tempo indeterminato.

Dal 01/07/2004 possono aderire anche i lavoratori, non in prova, con contratto di inserimento, contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

CCNL 08/01/2014 e CCNL 15/09/2014. "A decorrere dall'1/1/2014 possono aderire altresì i lavoratori cui si applica il presente CCNL, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di assunzione purché abbiano già aderito ad una forma di previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti lavoro e purché non in periodo di prova."

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 15/04/2000

La retribuzione per la determinazione della quota di TFR è composta esclusivamente dai seguenti elementi retributivi:

- paga mensile o stipendio (minimo contrattuale scatti d'anzianità e aumenti periodici d'anzianità congelati eventuali aumenti di merito eventuale importo retributivo individuale ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
- · indennità di contingenza ed EDR;
- maggiorazioni per lavoro in turni avvicendati e "ad personam" per mantenimento della maggiorazione;
- premio di produzione, nonché l'indennità sostitutiva del premio di risultato;
- cottimo o "ad personam";
- "ad personam" compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi;
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 50 ore settimanali;
- · indennità di mensa:
- dagli elementi suindicati corrisposti a titolo di 13a mensilità e d'indennità sostitutiva del preavviso.

Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal comma 3, art. 2120 C.C.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1º gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto del FONDO GOMMA PLASTICA prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa la relativa contribuzione è commisurata al trattamento economico a carico dell'impresa.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE DELLA GOMMA, CAVI ELETTRICI ED AFFINI, E DELLE MATERIE PLASTICHE

Indice

26/01/2023 CCNL Accordo di rinnovo
16/09/2020 CCNL Accordo di rinnovo
10/12/2015 CCNL Accordo variazione contributiva
15/09/2014 CCNL Accordo di rinnovo
08/01/2014 CCNL Ipotesi di accordo
18/03/2010 CCNL Accordo di rinnovo
02/06/2004 CCNL Accordo di rinnovo
15/04/2000 CCNL Testo definitivo
09/04/1998 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/03/1996 CCNL Testo definitivo

26/01/2023

Verbale di stipula

PARTE I TITOLO III - PREVIDENZA COMPLEMENTARE NORMATIVA GENERALE

- 1 Possono aderire al Fondo Nazionale di Pensione Complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale FONDOGOMMAPLASTICA:
- i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL;
- i lavoratori, non in prova, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi:
- i dipendenti delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie dei CCNL interessati ;
- le imprese da cui dipendono i lavoratori sopra indicati;
- a decorrere dal 10 gennaio 2014 possono aderire altresì i lavoratori cui si applica il presente CCNL, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di assunzione purché abbiano già aderito ad una forma di previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti lavoro e purché non in periodo di prova.
- 2 All'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore la documentazione informativa sulla previdenza complementare: copia dello Statuto e scheda informativa del FONDOGOMMAPLASTICA nonché il modulo di iscrizione che dovrà essere riconsegnato dal lavoratore debitamente compilato entro 2 mesi dalla consegna dello stesso.
- 3 Le aziende sono impegnate a distribuire ai lavoratori la documentazione informativa eventualmente predisposta dalle parti istitutive di FONDOGOMMAPLASTICA.

CONTRIBUZIONI

- 4 I contributi al Fondo sono stabiliti come segue :
- a carico del lavoratore, 1'1,56% della retribuzione annua utile per il TFR;
- a carico dell'azienda, 1'1,56% della retribuzione annua utile per il TFR;
- per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.4.1993, il 100% della quota di TFR maturata nell'anno;
- per tutti gli altri lavoratori, il 33%, 50%, 75% o 100% della quota di TFR maturata nell'anno, a scelta degli stessi.
- 5 Resta ferma la possibilità di devolvere al Fondo la sola quota di TFR, senza contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, come previsto dal D.Lgs. n. 252/2005.
- 6 Fatte salve le disposizioni di dettaglio previste dal Fondo Gomma Plastica, i contributi a carico delle aziende e dei lavoratori ed il versamento del TFR come sopra previsti decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla consegna della domanda al datore di lavoro. In caso di iscrizione al Fondo in corso d'anno, i contributi verranno versati in misura proporzionale.

7 In aggiunta alla contribuzione obbligatoria i lavoratori possono versare contributi volontari , nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del FONDOGOMMAPU \STICA o in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.

8 Viene stabilito un importo una tantum pari a:

- € 3,62 per ciascun dipendente in forza a carico delle aziende che applichino il presente contratto e che non abbiano già provveduto a tale versamento;
- € 3,62 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo , da versare al momento dell'iscrizione.

PERMESSI PER I COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

9 Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea del FONDOGOMMAPLA- STICA, viene riconosciuto, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad un giorno di permesso retribuito per partecipare all'Assemblea.

10 L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli organi del FONDOGOMMAPLASTICA.

Dichiarazioni delle parti

- 1 Le parti riconoscono l'importanza della previdenza complementare e la necessità che essa coinvolga il più alto numero possibile di lavoratori.
- 2 A questo proposito le parti verificheranno la situazione delle adesioni ed il quadro legislativo di riferimento.

16/09/2020

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 16 settembre 2020, tra la FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL e la UILTEC-UIL, si è proceduto alla seguente stesura del testo del CCNL per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche rinnovato il 16 settembre 2020. Il presente CCNL decorre dall'1 luglio 2019 e sarà valido fino al 31 dicembre 2022.

TITOLO III - Previdenza complementare

Normativa generale

- 1. Possono aderire al Fondo Nazionale di Pensione Complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale FONDOGOMMAPLA-STICA:
- I lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL:
- i lavoratori, non in prova, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi;
- i dipendenti delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie del CCNL interessati ;
- le imprese da cui dipendono i lavoratori sopra indicati;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 possono aderire altresì i lavoratori cui si applica il presente CCNL , indipendentemente dalia tipologia contrattuale di assunzione purché abbiano già aderito ad una forma di previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti lavoro e purché non in periodo di prova .
- 2. All'atto dell'assunzione Se aziende distribuiranno al lavoratore la documentazione informativa sulla previdenza complementare; copia dello Statuto e scheda informativa del FONDOGOMMAPLASTICA nonché il modulo di iscrizione che dovrà essere riconsegnato dal lavoratore debitamente compilato entro 2 mesi dalla consegna dello stesso.
- 3. Le aziende sono impegnate a distribuire ai lavoratori la documentazione informativa eventualmente predisposta dalle parti istitutive di FONDOGOMMAPLASTICA.

 Contribuzioni
- 4. I contributi ai Fondo sono stabiliti come segue :
- a carico del lavoratore, l'1,56% della retribuzione annua utile per il TFR;
- a carico dell'azienda, l'1,56 % della retribuzione annua utile per il TFR;
- per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, il 100% della quota di TFR maturata nell'anno:
- per tutti gli altri lavoratori, il 33%, 50%, 75% o 100% della quota di TFR maturata nell'anno, a scelta degli stessi.
- 5. Resta ferma la possibilità di devolvere al Fondo la sola quota di TFR, senza contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, come previsto dal DLgs 252/2005.
- 6. Fatte salve le disposizioni di dettaglio previste dal Fondo Gomma Plastica , i contributi a carico delle aziende e

dei lavoratori ed il versamento del TFR come sopra previsti decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla consegna della domanda ai datore di lavoro . In caso di iscrizione al Fondo In corso d'anno, i contributi verranno versati in misura proporzionale.

- 7. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria i lavoratori possono versare contributi volontari , nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del FONDOGOMMAPLASTICA o in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.
- 8. Viene stabilito un importo una tantum pari a:
- € 3,62 per ciascun dipendente in forza a carico delle aziende che applichino \ il presente contratto e che non abbiano già provveduto a tale versamento;
- € 3,62 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo , da versare al momento dell'iscrizione. Permessi per i componenti dell'assemblea
- 9. Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea del FONDOGOMMAPLASTICA, viene riconosciuto, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad un giorno di permesso retribuito per partecipare all'Assemblea.
- 10. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli organi del FONDOGOMMAPLASTICA.
- Dichiarazioni delle parti -
- 1. Le parti riconoscono l'importanza della previdenza complementare e la necessità che essa coinvolga il più alto numero possibile di lavoratori.
- 2. A questo proposito le parti verificheranno la situazione delle adesioni ed il quadro legislativo di riferimento .

10/12/2015

Verbale di accordo

Il giorno 10/12/2015, tra la FEDEREZIONE GOMMA PLASTICA, l'ASSOCIAZIONE ITALIANA RICOSTRUTTORI PNEUMATICI e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL e la UILTEC-UIL, è stato stipulato il presente accordo in relazione al punto 4 del Titolo III Previdenza Complementare del CCNL 8/1/2014.

...omissis...

CONTRIBUZIONI

- 4 I contributi al Fondo sono stabiliti come segue :
- a carico del lavoratore, l'1,26% della retribuzione annua utile per il TFR;
- a carico dell'azienda, l'1,26% della retribuzione annua utile per il TFR;
- per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.4.1993, il100% della quota di TFR maturata nell'anno;
- per tutti gli altri lavoratori, il 33%, 50%, 75% o 100% della quota di TFR maturata nell'anno, a scelta degli stessi

A decorrere dal 1° giugno 2018 i contributi al fondo sono stabiliti come segue :

- -a carico del lavoratore, l'1,56 %della retribuzione annua utile per il TFR;
- -a carico dell'azienda, l'1,56 % della retribuzione annua utile per il TFR

Il presente punto 4 annulla e sostituisce la contribuzione al Fondo prevista con decorrenza dal 1° dicembre 2015 dal CCNL 8 gennaio 2014.

...omissis...

15/09/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/9/2014, tra la FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL e la UILTEC-UIL, si è proceduto alla seguente stesura del testo del CCNL per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche rinnovato I '8/1/2014.

Il presente contratto decorre dall'8/1/2014 e sarà valido fino al 31/12/2015.

Normativa generale

- 1. Possono aderire al Fondo Nazionale di Pensione Complementare a contribuitone definita ed a capitalizzazione individuale FONDOGOMMAPLASTICA:
- i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL;
- i lavoratori, non in prova, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi;
- dipendenti delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie dei CCNL interessati ;
- le imprese da cui dipendono i lavoratori sopra indicati;
- a decorrere dall'1/1/2014 possono aderire altresì i lavoratori cui si applica il presente CCNL, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di assunzione purché abbiano già aderito ad una forma di previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti lavoro e purché non in periodo di prova
- 2. All'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore la documentazione informativa sulla previdenza complementare; copia dello Statuto e scheda informativa del FONDOGOMMAPLASTICÀ nonché il modulo di iscrizione che dovrà essere riconsegnato dal lavoratore debitamente compilato entro 2 mesi dalla consegna dello stesso.
- 3. Le aziende sono impegnate a distribuire ai lavoratori la documentazione informativa eventualmente predisposta dalle parti istitutive di FONDOGOMMAPLASTICA.

Contribuzioni

- 4. I contributi al Fondo sono stabiliti come segue :
- a carico del lavoratore, l'1,26% della retribuzione annua utile per il TFR;
- a carico dell'azienda, l'1,26% della retribuzione annua utile per il TFR;
- per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993, il 100% della quota di TFR maturata nell'anno;
- per tutti gli altri lavoratori, il 33%, 50%, 75% o 100% della quota di TFR maturata nell'anno, a scelta degli stessi.

A decorrere dall'1/12/2015 i contributi al Fondo sono stabiliti come segue :

- a carico del lavoratore, l'1,46 % della retribuzione annua utile per il TFR;
- a carico dell'azienda, l'1,46 % della retribuzione annua utile per il TFR.
- 5. Resta ferma la possibilità di devolvere nel Fondo la sola quota di TFR , senza contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 252/2005.
- 6. I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori ed il versamento del TFR come sopra previsti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante . In caso di iscrizione al Fondo in corso d'anno, i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione .
- 7. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria i lavoratori possono versare contributi volontari , nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di amministrazione del FONDOGOMMAPLASTICA o in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.

8 Viene stabilito un importo una tantum pari a :

- € 3,62 per ciascun dipendente in forza a carico delle aziende che applichino il presente contratto e che non abbiano già provveduto a tale versamento;
- € 3,62 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo , da versare al momento dell'iscrizione.

Permessi per i componenti dell'assemblea

- 9. Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea del FONDOGOMMAPLASTICÀ, viene riconosciuto, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad un giorno di permesso retribuito per partecipare all'Assemblea.
- 10 L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli organi del FONDOGOMMAPLATICA.
- Dichiarazioni delle parti -
- 1. Le parli riconoscono l'importanza della previdenza complementare e in necessità che essa coinvolga il più alto numero possibile di lavoratori.
- 2. A questo proposito le parti verificheranno la situazione delle adesioni ed il quadro legislativo di riferimento .

08/01/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/1/2014, tra la FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, l'ASSOCIAZIONE ITALIANA RICOSTRUTTORI PNEUMATICI e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL e la UILTEC-UIL è stata stipulata la presente ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 18/3/2010.

La presente ipotesi di accordo decorre all'8/1/2013 e scadrà il 31/12/2015.

TITOLO III - Previdenza complementare NORMATIVA GENERALE

- 1. Possono aderire al Fondo Nazionale di Pensione Complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale FONDOGOMMAPLASTICA:
- i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL;
- i lavoratori, non in prova, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi;
- i dipendenti delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie dei CCNL interessati ;
- le imprese da cui dipendono i lavoratori sopra indicati ;
- a decorrere dall'1/1/2014 possono aderire altresì i lavoratori cui si applica il presente CCNL, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di assunzione purché abbiano già aderito ad una forma di previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti lavoro e purché non in periodo di prova.
- 2. All'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore la documentazione informativa sulla previdenza complementare: copia dello Statuto e scheda informativa del FONDOGOMMAPLASTICA nonché il modulo di iscrizione che dovrà essere riconsegnato dal lavoratore debitamente compilato entro 2 mesi dalla consegna dello stesso.
- 3. Le aziende sono impegnate a distribuire ai lavoratori la documentazione informativa eventualmente predisposta dalle parti istitutive di FONDOGOMMAPLASTICA.

CONTRIBUZIONI

- 4. I contributi al Fondo sono stabiliti come segue :
- a carico del lavoratore, l'1,26% della retribuzione annua utile per il TFR;
- a carico dell'azienda, l'1,26% della retribuzione annua utile per il TFR;
- per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993, il 100% della quota di TFR maturata nell'anno;
- per tutti gli altri lavoratori, il 33%, 50%, 75% o 100% della quota di TFR maturata nell'anno, a scelta degli stessi

A decorrere dall'1/12/2015 i contributi al Fondo sono stabiliti come segue :

- a carico del lavoratore, l'1,46% della retribuzione annua utile per il TFR;
- a carico dell'azienda, l'1,46% della retribuzione annua utile per il TFR.
- 5. Resta ferma la possibilità di devolvere al Fondo la sola quota di TFR, senza contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 252/2005.
- 6. I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori ed il versamento del TFR come sopra previsti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante . In caso di iscrizione al Fondo in corso d'anno, i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione .
- 7. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria i lavoratori possono versare contributi volontari , nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di amministrazione del FONDOGOMMAPLASTICA o in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.
- 8. Viene stabilito un importo una tantum pari a :
- € 3,62 per ciascun dipendente in forza a carico delle aziende che applichino il presente contratto e che non abbiano già provveduto a tale versamento;
- € 3,62 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo , da versare al momento dell'iscrizione.

PERMESSI PER I COMPONENETI DELL'ASSEMBLEA

- 9. Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea del FONDOGOMMAPLASTICA, viene riconosciuto, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad un giorno di permesso retribuito per partecipare all'Assemblea.
- 10. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli organi del FONDOGOMMAPLASTICA.
- ... Omissis...
- Dichiarazioni delle parti -
- 1. Le parti riconoscono l'importanza della previdenza complementare e la necessità che essa coinvolga il più alto numero possibile di lavoratori.
- 2. A questo proposito le parti verificheranno la situazione delle adesioni ed il quadro legislativo di riferimento .
- ... Omissis...

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/3/2010, tra la Federazione Gomma Plastica, l'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici e la FILCEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILCEM-UIL; è stata stipulata la presente ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 4/7/2008.

La presente ipotesi di accordo, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, sarà sottoposta alla valutazione dei lavoratori.

Le organizzazioni sindacali si impegnano a comunicare alle associazioni datoriali I 'avvenuta approvazione entro il 10/4/2010.

L'efficacia della presente ipotesi di accordo , le cui norme costituiscono un complesso inscindibile , è sospesa fino all'avvenuta comunicazione di approvazione.

Il presente contratto decorre dal 18/3/2010 al 31/12/2012.

TITOLO III - Previdenza complementare

Normativa generale

- 1. Possono aderire al Fondo Nazionale di Pensione Complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale FONDOGOMMAPLASTICA:
- i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL;
- a far data dall'1/7/2004 i lavoratori, non in prova, con contratto di inserimento, contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi;
- i dipendenti delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie dei CCNL interessati ; le imprese da cui dipendono i lavoratori sopra indicati .
- 2. All'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore la documentazione informativa sulla previdenza complementare: scheda informativa di FONDOGOMMAPLASTICA, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.
- 3. Le aziende sono impegnate a distribuire ai lavoratori la documentazione informativa eventualmente predisposta dalle parti istitutive di FONDOGOMMAPLASTICA.

Contribuzioni

- 4. I contributi al Fondo sono stabiliti come segue :
- a carico del lavoratore, l'1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;
- a carico dell'azienda, l'1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;
- per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993, il 100% della quota di TFR maturata nell'anno;
- per tutti gli altri lavoratori, il 33%, 50%, 75% o 100% della quota di TFR maturata nell'anno, a scelta degli stessi.

A decorrere dall'1/4/2011 i contributi al Fondo sono stabiliti come segue :

- a carico del lavoratore, l'1,26% della retribuzione annua utile per il TFR;
- a carico dell'azienda, l'1,26% della retribuzione annua utile per il TFR.
- 5. Resta ferma la possibilità di devolvere al Fondo la sola quota di TFR, senza contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 252/2005.
- 6. I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori ed il versamento del TFR come sopra previsti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante . In caso di iscrizione al Fondo in corso d'anno, i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione .
- 7. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria i lavoratori possono versare contributi volontari , nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di amministrazione del FONDOGOMMAPLASTICA .
- 8. Viene stabilito un importo una tantum pari a:
- € 3,62 per ciascun dipendente in forza a carico delle aziende che applichino il presente contratto e che non abbiano già provveduto a tale versamento:
- € 3,62 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo , da versare al momento dell'iscrizione

04/12/2006

Verbale di accordo

In data 4 dicembre 2006.

- Federazione Gomma Plastica, AIRP, Assorimap
- е
- Filcem CGIL, Femca CISL, Uilcem UIL,

in previsione dell'anticipazione al 1° gennaio 2007 della facoltà dei lavoratori di conferire il TFR maturando alle forme di previdenza complementare.

nella comune valutazioen che un quadro di regole essenziali – definite dalle parti nazionali di categoria – possa facilitare la gestione amministrativa dei conferimenti, riducendo gli oneri di gestione della previdenza integrativa a beneficio degli iscritti.

convengono che il conferimento del TFR da parte dei lavoratori già iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 e non iscritti a forme di previdenza complementare (art. 8, comma 7, lettera c), punto 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252) si realizzi nelle seguenti misure, a scelta dei lavoratori interessati: 33, 50, 75 o 100% della quota annuale di trattamento di fine rapporto maturando.

Le parti invitano inoltre il Consiglio di Amministrazione del Fondo Gomma Plastica a prevedere una opportuna regolamentazione delle modalità di variazione di scelta del lavoratore .

02/06/2004

TITOLO XXX PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- 1. Possono aderire al Fondo Nazionale di Pensione Complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale FONDOGOMMAPLASTICA:
- i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL;
- a far data dal 1° luglio 2004 i lavoratori , non in prova, con contratto di inserimento, contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi;
- i dipendenti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali firmataria dei CCNL interessati;
- le imprese da cui dipendono i lavoratori sopra indicati .
- 2. All'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore la documentazione informativa sulla previdenza complementare: scheda informativa di FONDOGOMMAPLASTICA, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.
- 3. Le aziende sono impegnate a distribuire ai lavoratori la documentazioni informativa eventualmente predisposta dalla parti istitutive di FONDOGOMMAPLASTICA.

CONTRIBUZIONI

- 1. I contributi al Fondo sono stabiliti come segue :
- a carico del lavoratore, l'1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;
- a carico dell'azienda, l'1,06% della retribuzione utile per il TFR;
- per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.04.1993, il 100% della quota di TFR maturata nell'anno:
- per tutti gli altri lavoratori, il 33% della quota di TFR maturata nell'anno.
- 2. I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori ed il versamento del TFR come sopra previsti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante. In caso di iscrizione al Fondo in corso d'anno, i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione.
- 3. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria i lavoratori possono versare contributi volontari , nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di amministrazione del FONDOGOMMAPLASTICA .
- 4. Viene stabilito un importo una tantum pari a:
- -L. 7.000 (3,62€) per clascun dipendente in forza a carico delle aziende che applichino il presente contratto, e che non abbiano già provveduto a tale versamento per ciascun dipendente in forza;
- -L. 7.000 (3,62€) a carico di ciascun lavoratore che aderisca la Fondo , da versare la momento dell'iscrizione.

PERMESSI PER I COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

- 1. Ai lavoratori eletti componenti dell'assemblea del FONDOGOMMAPLASTICA, viene riconosciuto, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad un giorno di permesso retribuito per partecipare all'assemblea.
- 2. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate degli organi del FONDOGOMMAPLASTICA.

Dichiarazione delle parti

- 1. Le parti riconoscono l'importanza della previdenza complementare e la necessità che essa coinvolga il più alto numero possibile di lavoratori.
- 2. A questo proposito le parti verificheranno la situazione delle adesioni al 31.12.2000 ed il quadro legislativo di riferimento.
- 3. Qualora si rileverà un significativo numero di lavoratori non avrà aderito al Fondo sopra citato e il quadro legislativo di riferimento lo consentirà, le parti valuteranno la possibilità di prevedere nuove forme di previdenza complementare.

15 APRILE 2000

TITOLO III - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA A)PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- 1. In materia di previdenza complementare si richiamano l'Accordo di rinnovo 9.4.98 e l'Accordo istitutivo 27.7.98.
- 2. I contributi al Fondo sono stabiliti come segue :
- a carico del lavoratore, 1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;
- a carico dell'Azienda, 1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;
- per il lavoratore di 1a occupazione successiva al 28.4.93, il 100% della quota di TFR maturata nell'anno;
- per tutti gli altri lavoratori, il 33% della quota TFR maturata nell'anno.
- 3. I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori e il versamento del TFR come sopra previsti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito e operante . In caso d'iscrizione al Fondo in corso d'anno, i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione .
- 4. Viene stabilito un importo 'una tantum' pari a:
- -£. 7.000 a carico delle aziende che applichino il presente contratto, per ciascun dipendente in forza;
- -£. 7.000 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo , da versare al momento dell'iscrizione.

Dichiarazione delle parti.

- 1) Le parti riconoscono l'importanza della previdenza complementare e la necessità che essa coinvolga il più alto numero possibile di lavoratori.
- 2) A questo proposito verificheranno la situazione delle adesioni al 31.12.00.
- 3) Qualora si rileverà che un significativo numero di lavoratori non avrà aderito al Fondo sopra citato, le parti valuteranno la possibilità di prevedere nuove forme di previdenza complementare.

Nota a verbale.

Tutti i costi relativi ai contributi al Fondo a carico delle aziende saranno calcolati a fine 2001 e computati negli oneri economici del prossimo CCNL.

09/04/1998

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le Parti firmatarie,

- con riferimento a quanto convenuto in materia di previdenza complementare alla Parte I ; Titolo III del CCNL 30/3/1996.
- visto il decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124 come modificato dalla legge 8 agosto 1995 n.335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare,

decidono di istituire il Fondo Nazionale di Pensione Complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale per i lavoratori delle Aziende che applicano il presente CCNL.

I contributi al Fondo sono stabiliti come segue:

- a carico del lavoratore, l'1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;
- a carico dell'Azienda, l'1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;
- per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/93, il 100% della quota di TFR maturata nell'anno;
- per tutti gli altri lavoratori, il 33% della quota TFR maturata nell'anno.

I contributi a carico delle Aziende e dei lavoratori ed il versamento del TFR come sopra previsti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante . In caso di iscrizione al Fondo in corso d'anno, i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione .

L'operatività del Fondo è subordinata alle relative autorizzazioni di legge ed al raggiungimento d'una soglia minima di iscritti ritenuta sufficiente per procedere alle elezioni degli organi direttivi . Tale soglia sarà individuata dalle Parti in occasione della definizione dell'accordo istitutivo del Fondo.

Le Parti convengono di effettuare entro il 31/10/1998 tutti i lavori relativi alla:

- definizione dell'accordo istitutivo del Fondo;
- definizione dello Statuto del Fondo e del relativo Regolamento elettorale ;
- costituzione del Fondo:
- richiesta di autorizzazione alle competenti Autorità.

Per l'effettuazione delle attività di cui sopra viene istituita una specifica Commissione paritetica che comincerà ad operare immediatamente dopo la firma del presente Accordo .

Dichiarazione delle Parti

Le Parti riconoscono l'importanza della previdenza complementare e la necessità che essa coinvolga il più alto numero possibile di lavoratori.

A questo proposito verificheranno la situazione delle adesioni in occasione del prossimo rinnovo del CCNL . Qualora si rileverà che un significativo numero di lavoratori non avrà aderito al Fondo sopra citato , le Parti valuteranno la possibilità di prevedere nuove forme di previdenza complementare .

Norma Transitoria

Per far fronte alle spese necessarie alla costituzione e all'avvio del Fondo viene stabilito un importo una tantum pari a:

- L. 7.000 a carico delle aziende che applichino il presente contratto, per ciascun dipendente in forza alla data di costituzione del Fondo, da versare al Fondo stesso nei 30 giorni successivi alla suddetta data:
- L. 7.000 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, da versare al momento dell'iscrizione.

Nota a verbale

Tutti i costi relativi ai contributi al Fondo a carico delle aziende saranno calcolati a fine 1999 e computati negli oneri economici del prossimo CCNL.

30/03/1996

TITOLO III - PREVIDENZA INTEGRATIVA

- 1. Le parti firmatarie, in relazione a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema previdenziale, concordano di voler porre in essere, a favore dei lavoratori dei settori gomma-plastica, un sistema di previdenza complementare, da attuare mediante l'istituzione di uno specifico fondo nazionale volontario.
- 2. Convengono a tal fine sulla necessità di costituire una specifica commissione paritetica, affidando alla stessa i seguenti compiti:
- esaminare le disposizioni legislative riguardanti la costituzione del Fondo , facendo riferimento anche ai provvedimenti emanandi;
- individuare le modalità di funzionamento dello stesso , il suo statuto e gli atti necessari per la sua costituzione .
- 3. La Commissione comincerà ad operare entro tre mesi dalla firma del presente contratto e dovrà ultimare i lavori entro il 31 dicembre 1996.
- 4. Le parti firmatarie sono sin d'ora concordi sui seguenti principi:
- volontarietà di adesione al fondo, utilizzo del TFR maturando,
- possibilità di istituire fondi di previdenza complementare aziendale .